

CAPITOLATO

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE ANTIVIOLENZA "NILDE" PER IL BIENNIO 2018-2019" art. 36, comma secondo lettera a) del codice degli appalti.

ART. 1 – OGGETTO E CORRISPETTIVO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del progetto del Centro Antiviolenza "NILDE".

Il C.I.G. relativo a questo servizio è: Z00212AEBB

2. L'importo annuo del suddetto affidamento è pari a 19.000,00 oltre IVA (per quanto dovuta) così suddiviso:

Risorse umane: per la gestione delle attività del centro antiviolenza,	17.500,00
Acquisto di materiali di consumo:, ecc.	500,00
Noleggio o leasing eventuale attrezzatura informatica e tecnologica	500,00
Altre spese: assicurazioni, telefoniche, pulizie ecc.	<u>500,00</u>
TOTALE	19.000,00

3. Restano a carico del Comune stampa manifesti, materiali promozionali e di sensibilizzazione, produzione materiali per corsi di formazione, spese diverse di gestione del centro.

4. L'Amministrazione ha partecipato a bandi, e continuerà ad aderire a progetti in collaborazione con altri enti pubblici ovvero con soggetti privati ai quali il gestore designato parteciperà come co-progettatore, lasciando comunque libero il Comune, qualora operi quale capofila, di affidare compiti a terzi, opportunamente coinvolti nella realizzazione.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'affidamento decorre dalla sottoscrizione del contratto (previsto con scambio di lettera commerciale) per i successivi 24 mesi

2. L'importo complessivo del contratto è pari ad 38.000,00 oltre IVA. L'importo è altresì comprensivo degli eventuali rimborsi spesa per gli spostamenti nel territorio di competenza previsti dalle attività di coordinamento.

3. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'importo contrattuale sino ad un massimo del 20%, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni al riguardo.

Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il Centro è attivo per:

- dotare il territorio di un servizio pubblico e gratuito per l'individuazione precoce e la presa in carico adeguata dei casi di violenza
- gestire un servizio dedicato, di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto e consulenza o di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza
- assicurare interventi di sostegno e potenziare le forme di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra tutte le Istituzioni coinvolte.
- monitorare il fenomeno della violenza nel contesto territoriale, attraverso l'elaborazione dei dati raccolti, al fine di migliorare i servizi ed individuare metodologie e implementare strategie di prevenzione.

2. Cura ogni opportunità prevenire le situazioni emergenziali e di informare e sensibilizzare la cittadinanza, in tema di violenza, creando a riguardo coscienza una critica nella cittadinanza, in particolare nei giovani.

3. Partecipa alla rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza, attraverso la condivisione di protocolli operativi;

Art. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

1. Il servizio sarà svolto in locali messi a disposizione dal Comune di Castelfranco Veneto, oltre ad altre sedi eventualmente attivate sul territorio, con interventi da ridefinire in base alle opportunità, ai finanziamenti ed ai costi da sostenere. Dovrà essere garantita, nella sede abituale, un'apertura di almeno 5 giorni la settimana con orario già in corso con il riconoscimento della Regione Veneto per 14 ore settimanali, ovvero: lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13 – martedì dalle ore 10 alle ore 13 –

mercoledì alle ore 13,30 alle ore 17 – giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12.00 (reperibilità per donne e ass. sociali Comune) - venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

2. Il gestore dovrà garantire la funzionalità del numero di telefono dedicato attivo h 24, collegato al numero di utilità pubblica 1522.
Il servizio è gratuito per le destinatarie, l'accesso può avvenire su richiesta dell'interessata o su invio delle Forze dell'Ordine o di altri servizi sociali e sanitari, pubblici e privati.
Il soggetto gestore dovrà garantire, per l'intera durata del progetto, l'impiego delle figure professionali stabilite dai protocolli ministeriali (Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014) e dalle indicazioni della Regione Veneto.
3. Il soggetto gestore dovrà individuare anche una coordinatrice del Centro, che diviene referente principale del Comune, con compiti tecnico/organizzativi e burocratici, gestione dell'equipe, rapporti con la rete territoriale antiviolenza e con l'ULSS di Treviso e ripartizioni distrettuali. La coordinatrice dovrà avere esperienza di coordinamento di servizi di aiuto alla persona ed in particolare presso strutture che accolgono le vittime di violenza o presso Centri Antiviolenza. La figura della Coordinatrice potrà essere svolta anche in doppia veste dalle figure professionali necessarie all'équipe del centro e sopra indicate. Non può essere sostituita, se non con la piena condivisione del servizio sociale comunale.
4. Il personale – interamente femminile - impiegato nel centro antiviolenza, dovrà essere adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e non potrà in nessun caso applicare le tecniche di mediazione familiare.
5. Ribadendo la non ammissione del sub affidamento, è data facoltà all'aggiudicatario di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, purché almeno una delle figure professionali sopra indicate sia alle dirette dipendenze dell'aggiudicatario.
6. Le operatrici del centro costruiranno il percorso individualizzato di protezione e sostegno insieme alla donna, nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi ed in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di competenza. Si atterranno alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio e alle linee guida per il contrasto della violenza sulle donne.
7. Nella struttura sarà categoricamente vietato l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.
8. Tutto il personale sopra elencato dovrà dimostrare, attraverso i curricula allegati, una conoscenza dei servizi della rete territoriale antiviolenza del territorio di valenza del centro, avere una formazione specifica nel settore della violenza di genere ed essere iscritto agli specifici albi professionali, laddove richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle relative professionalità.

ART.5 – DECLARATORIA DELLE ATTIVITÀ

1. servizi, garantiti gratuitamente alle beneficiarie, saranno i seguenti:
 - ASCOLTO: telefonico o in sede, finalizzato all'individuazione dei bisogni e a fornire le informazioni di prima necessità;
 - ACCOGLIENZA attraverso colloqui individuali alle donne che subiscono o hanno subito violenza; informazione e sostegno per riconoscere e valutare le conseguenze della violenza; sostegno nel riconoscimento delle dinamiche caratterizzanti il comportamento aggressivo del partner e nell'attivazione di forme di tutela personalizzate; accompagnamento nella presa di contatto con i servizi socio-sanitari e a progetti personalizzati di uscita dalla violenza;
 - ASSISTENZA PSICOLOGICA: supporto psicologico individuale e/o di gruppo;
 - CONSULENZA LEGALE: orientamento legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al patrocinio gratuito in tutte le fasi del processo penale e civile;
 - SUPPORTO AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA con la possibilità di appoggiarsi alle Case Rifugio per donne vittime di violenza accreditate, con spese a carico del sistema di protezione.
 - ORIENTAMENTO AL LAVORO: informazioni e contatti con i Servizi Sociali dei Comuni del territorio e altri servizi di rete, per individuare percorsi di inclusione sociale e lavorativa che portino all'autonomia economica dell'assistita.
 - ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA attraverso l'interazione con enti locali, agenzie immobiliari, ecc.
2. Il gestore partecipa, sulla base di progetti appositamente finanziati da fonti nazionali e su progetti regionali ed europei alle:
 - attività di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, attraverso l'organizzazione di giornate di formazione e studio sulla violenza di genere rivolte ad operatori, ai cittadini, agli studenti, da organizzare in raccordo con il Comune;
 - corsi di autodifesa ed altre iniziative alle quali l'Amministrazione Comunale intende partecipare in forma diretta, attraverso finanziamenti e patrocini a proposte individuate

nel territorio, mantenendo costanti rapporti con gli Enti Locali e tutte le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale, sanitaria, alla tutela dell'ordine, all'istruzione.

- Orientamento al lavoro e Orientamento all'autonomia abitativa attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con gli altri servizi interessati per individuare un percorso verso l'autonomia economica, dove necessario;
 - Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno, attraverso la promozione di attività rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi e l'adesione a progetti promossi dalla rete sociale;
 - Formazione e aggiornamento del personale, garantendo la partecipazione a momenti formativi specifici e prevedendo l'attivazione di momenti di supervisione per gli operatori coinvolti nella presa in carico dell'utenza;
 - collegamento con la rete dei servizi esistenti del territorio e in particolare modalità di collaborazione con Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine,
 - Servizio di mediazione linguistico culturale tramite personale proprio o collaborazioni con soggetti terzi.
4. Le operatrici del CAV "NILDE" assicureranno il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni atte a supportare i sistemi informatizzati dei diversi livelli istituzionali sul fenomeno della violenza di genere.
 5. Per svolgere un'azione efficiente, efficace e sinergica, inoltre, le operatrici del CAV "NILDE" dovranno collaborare con i soggetti pubblici e privati che lavorano nell'ambito del contrasto della violenza di genere, ciò al fine di acquisire un approccio integrato utile a supportare la donna a fronteggiare i diversi aspetti dimensionali della violenza: fisica, psicologica, sessuale, relazionale, sociale, economica e culturale.
 6. Le operatrici del centro costruiranno il percorso individualizzato di protezione e sostegno insieme alla donna, nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
 7. L'affidatario della gestione del servizio si impegna inoltre a rispettare i requisiti di cui al DPCM del 24 luglio 2014 (Art 3 comma 4) formalizzati dall'intesa Stato/Regioni del 27/11/2014 "Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio previste dall'art. 3, comma 4".

Art.6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'appaltatore del servizio deve garantire tutte le prestazioni richieste dal presente atto, concordate con il responsabile del progetto presso il Servizio Sociale comunale:
 - Predisporre ed aggiornare eventuali registri delle presenze degli utenti rispetto alle attività ed iniziative svolte;
 - Predisporre relazioni periodiche sulle attività svolte con l'indicazione degli accessi ai diversi
 - Interventi, e semestrali sull'andamento complessivo del servizio;
 - Garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto anche in riferimento agli operatori limitando gli eventuali fenomeni di turnover che comprometterebbero la continuità del rapporto con l'utenza;
 - Assicurare la riservatezza delle informazioni relative alle persone che usufruiscono del servizio;
 - Collaborare con i Servizi Sociali del Comune di residenza dei beneficiari del servizio;
2. Ottemperare a tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza;
3. Rispondere verso terzi dei danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi operatori;
4. Garantire la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato e alla copertura assicurativa per infortuni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività e per le ipotesi di responsabilità civile verso utenti e verso terzi, per lesioni personali o danneggiamento di cose comunque verificatosi, anche ad opera degli utenti, nello svolgimento del servizio, esonerando questo Comune da ogni responsabilità al riguardo e restando a esclusivo carico dell'aggiudicataria il risarcimento del relativo danno;

Art. 7 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

1. Tutte le operatrici impiegate nel CAV dovranno possedere i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, così come recepite con D.G.R. 451 del 28.05.2015.
2. L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro di pertinenza applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'affidamento, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

3. L'Ente si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'affidamento, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.
4. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Ente o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..
5. Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:
 - essere informato, formato e addestrato, a cura dell'impresa aggiudicataria, circa le misure di sicurezza, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - essere provvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i, forniti dal datore di lavoro;
 - essere sempre provvisto di un documento di identità personale.

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA

1. I servizi devono essere svolti dall'aggiudicataria esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione di impresa.
2. La ditta si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti i contratti di lavoro di pertinenza, l'assicurazione infortunistica, previdenziale e assistenziale dei propri dipendenti o nel caso di Cooperative anche dei propri soci addetti al servizio e della Legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.
3. L'impresa si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ E DANNI

1. La Ditta aggiudicataria risponde verso terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti e operatori, sollevando pertanto l'Amministrazione comunale da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
2. Ugualmente l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connessa agli obblighi derivanti dal servizio affidato.
3. La Ditta deve pertanto provvedere ad una adeguata copertura assicurativa degli operatori e degli assistiti per colpa/negligenza in vigilando del personale che presta il servizio a qualsiasi titolo ovvero per fatti di altri utenti.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa acquisizione da parte della stazione appaltante della documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa verifica di cui al combinato disposto dell'articolo 48 b.i.s. D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.
2. La fattura dovrà essere accompagnata dal dettaglio delle ore e dalle attività (sinteticamente indicate) svolte nel mese.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e [ss.mm.ii.](#)
4. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente, di interrompere le prestazioni previste.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto.
2. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente il diritto a risolvere il contratto.
3. Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altre società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a

mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente atto sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.
2. I dati acquisiti dall'Aggiudicataria non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente procedimento.

Art. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante. L'affidatario e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all' Ente concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente concedente Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

Art. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune capofila, d'intesa con i Comuni dell'Ambito, effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta che dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.
2. L'Ente risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
 - cessione del contratto;
 - in caso di cessione d'Ente, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
 - in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - per ripetute e reiterate inadempienze (superiori al 10% dell'importo contrattuale); l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto
 - degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.
3. L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - inosservanza reiterata di disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le eventuali spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario

ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'affidatario si impegna ad osservare per quanto di sua competenza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e codice interno dei dipendenti del Comune, che - pur non venendo

materialmente allegati al presente capitolato - sono pubblicati e consultabili sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

2. In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento che assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.
3. L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.
4. I dati comunicati all'aggiudicatario o da questo direttamente acquisiti per conto del Committente non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Committente al termine dell'appalto.
5. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
6. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si impegna a:
 - soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;
 - trasferire tempestivamente al Committente con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
7. Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto devono essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.
8. Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del decreto legislativo sopra indicato.

ART. 17 – CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato saranno applicate le clausole stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Ente non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.
2. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Ente appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Ente appaltante è portatrice.

Art. 19 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e [ss.mm.ii.](#), nel D.P.R. 207/2010, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.